

**DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2018**

**464/2018/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'AUTORITÀ UMBRA RIFIUTI E IDRICO (AURI) PER IL SUB-AMBITO 4**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1034<sup>a</sup> riunione del 20 settembre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, (di seguito D.M. 93/17) e, in particolare, l'articolo 18;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei

servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 505/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari proposti da ATI 1-2 Umbria, ATI 3 Umbria e ATI 4 Umbria”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 252/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’ATI 1 e 2 Umbria, dall’ATI 3 Umbria e dall’ATI 4 Umbria”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2016, 290/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’ATI 4 Umbria” (di seguito deliberazione 290/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2016, 504/2016/R/IDR, recante “Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’ATI 4 Umbria, d’intesa con il gestore SII S.c.p.a.” (di seguito deliberazione 504/2016/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 31 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 7 agosto 2018 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 14 settembre 2018 - dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (di seguito: AURI) per il sub-ambito n. 4 ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della

concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...);
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati "la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate";
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: i) delle nuove

- esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; ii) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
- b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
    - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
    - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
  - il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
    - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
    - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\theta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
    - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
    - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;

- v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
  - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4 del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
  - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
  - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono

essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;

- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
  - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  per le annualità 2018 e 2019 (come esplicitati - in sede di prima approvazione - nell'Allegato A alla deliberazione 290/2016/R/IDR), l'AURI, in data 7 agosto 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore SII S.c.p.a., nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'AURI ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro attestando la sussistenza, per il gestore SII S.c.p.a., dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:

- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano al 90,5%, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 90,7% dei rispettivi volumi totali;
- l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
- l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente in parola ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”:
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 19,51 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 58,8%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 6% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - sostituzione e adeguamento di reti e impianti di acquedotto;
      - implementazione di sistemi di telecontrollo e monitoraggio delle portate erogate, nonché mappatura della rete idrica;
      - sostituzione dei misuratori di utenza;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020):
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa) pari a 7,22 ore;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle interruzioni del 2% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - completamento di un sistema acquedottistico, tramite la realizzazione di un'adduttrice di collegamento tra gli impianti di recente realizzazione e i pozzi esistenti;



- realizzazione di un nuovo acquedotto;
- costruzione di nuovi pozzi e potenziamento dei pozzi esistenti;
- sostituzione di tratti di rete idrica, a maggiore garanzia di continuità del servizio;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
  - un valore iniziale dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,001%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 6,9% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,6%;
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe C in due anni;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - realizzazione di impianti di abbattimento di arsenico e di manganese;
    - adeguamento e *revamping* di impianti di potabilizzazione per la risoluzione delle problematiche riferite alla presenza di tetracloroetilene, nitrati e ferro;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
  - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 3,96/100 km, con il 22,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e il 79,1% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - adeguamento e rinnovo delle reti fognarie;
    - realizzazione di nuovi scaricatori di piena e adeguamento di quelli esistenti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 100%;
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - un *target* di riduzione del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltita in discarica del 5% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - sostituzione delle centrifughe presso un depuratore;
    - efficientamento della linea fanghi dei depuratori esistenti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata”:
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari allo 0,4%;

- l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe A;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o rinnovo di impianti di depurazione e adeguamento dei relativi scarichi;
- il soggetto competente in oggetto ha, inoltre, programmato i seguenti principali interventi volti, in generale, a minimizzare l'impatto ambientale collegato al collettamento e trattamento dei reflui:
  - o estensione della rete fognaria;
  - o realizzazione di nuovi depuratori a servizio di agglomerati di ridotta dimensione;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, l'AURI - ai sensi di quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha comunicato di aver in parte proceduto a recepire i medesimi, nonché i relativi indennizzi automatici, nella Carta dei servizi, evidenziando contestualmente *“la volontà di procedere all'integrazione (...) del testo della Carta proposto con esplicito riferimento ai contenuti di cui all'art. 5.3 del RQTI [in tema di indennizzi automatici nel caso di utenze condominiali]”*, specificando che *“tale riferimento è stato omissso per mero errore materiale”*;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

**CONSIDERATO CHE:**

- per la gestione in parola, con riguardo alla programmazione degli interventi afferenti al servizio di misura, vengono in rilievo le seguenti disposizioni recate dal D.M. 93/17:
  - *“per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente”* (articolo 18, comma 5);
  - *“per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attività dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”* (articolo 18, comma 7);
- nell'ambito della proposta di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'AURI ha trasmesso la Delibera del Consiglio Direttivo n. 31 del 22

maggio 2018, con la quale, aderendo alla richiesta formulata dal gestore SII S.c.p.a., il soggetto competente ha deciso di avanzare all’Autorità l’istanza di “*deroga dei termini ai sensi dell’art. 18 comma 7 del D.M. n. 93/2017*”, presentando contestualmente un piano per la sostituzione degli strumenti di misura che prevede “*la sostituzione in dieci anni, con percentuale del 10% annua rispetto all’intero fabbisogno del totale dei contatori*”;

- nella menzionata istanza di deroga, l’AURI ha precisato che la medesima è, tra l’altro, motivata dall’esigenza di evitare gli oneri sproporzionati (e i conseguenti riflessi negativi sui corrispettivi applicati all’utenza) che il gestore - in considerazione della vetustà dei propri strumenti di misura - sarebbe chiamato a sostenere per il rispetto dei termini delle verifiche periodiche di cui al citato articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- alla luce del citato recepimento della RQTI nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l’AURI ha pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti; conseguentemente, in sede di aggiornamento biennale, il citato soggetto competente - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR - ha rivisto la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, selezionando, per il gestore SII S.c.p.a., lo *Schema V* (in luogo dello *Schema II* individuato, in sede di prima determinazione tariffaria, sulla base delle motivazioni esplicitate nella deliberazione 290/2016/R/IDR);
- inoltre, le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento all’incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili, hanno accertato una spesa effettiva per investimenti superiore al fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 nell’ambito della predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l’Ente di governo dell’ambito ha esplicitato di non aver esercitato le facoltà previste dalla regolazione a sostegno di rilevanti esigenze di investimento, non ricorrendo né alla possibilità di utilizzare l’ammortamento finanziario (tramite l’adozione di vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie), né valorizzando, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari;
- per il gestore in parola, il soggetto competente ha avanzato, ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2018 e 2019 - di costi aggiuntivi  $Opex_{GR}^a$  (relativi ad aspetti riconducibili all’adeguamento a taluni standard di qualità tecnica definiti con la

deliberazione 917/2017/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore), in particolare, specificando che:

- la richiesta in questione è motivata dalla necessità di coprire gli oneri aggiuntivi (per il personale, per trasporti e noli, per materiali di consumo quali mezzi e attrezzature) connessi ai macro-indicatori M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata” e M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”;
- quota parte dei menzionati oneri sono attribuiti alla componente *ERC* come costi ambientali (*EnvC*) e della risorsa (*ResC*);
- nell’ambito della valorizzazione della componente *ERC*, l’Ente di governo ha, altresì, esplicitato:
  - come “costi ambientali e della risorsa endogeni”, *ERC<sub>end</sub>*, nei limiti del valore della componente tariffaria *Opex<sub>end</sub><sup>2014</sup>*, quota parte dei costi afferenti all’attività di depurazione;
  - come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”, *ERC<sub>at</sub>*, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e ai contributi per i consorzi di bonifica;
- sebbene il gestore in parola sia stato interessato dalla deliberazione 504/2016/R/IDR - con la quale l’Autorità ha accolto l’istanza di deroga, ai sensi dell’articolo 52, comma 5 del RQSII, dagli obblighi relativi all’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali - nell’ambito della proposta per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l’AURI ha avanzato, ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2018 e 2019 - di costi aggiuntivi *Opex<sub>QC</sub>* (previsti dal comma 23.3 del MTI-2 per l’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con la deliberazione 655/2015/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi), rappresentando le valutazioni al riguardo compiute e motivando la richiesta in questione con la necessità di coprire i costi connessi ai servizi di sportello, di *call center* e di pronto intervento;
- per il gestore in oggetto, l’AURI, al fine di contenere l’incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria *FoNI* afferente alle annualità 2018 e 2019.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da

questi deriveranno, l’Autorità si riserva di determinare l’eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per la gestione di cui all'*Allegato A*:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che il gestore in parola ha in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- il recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio sia idoneo a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore SII S.c.p.a.;
- il piano economico-finanziario, recante l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- alla luce del piano decennale di sostituzione degli strumenti di misura esistenti presentato dall'AURI per il gestore in oggetto, possa essere accolta - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/2017 - la richiesta di deroga dal rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, atteso che - come evidenziato dal soggetto competente - *“le verifiche [periodiche degli strumenti di misura richieste nei termini di cui al citato] comma 5 (...), comporterebbero oneri sproporzionati per l'operatore tali da rendere opportuno per l'operatore medesimo, anche al fine di contenere gli effetti sull'utenza, (...) procedere al piano di sostituzione (...) presentato”*;

- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti dal gestore SII S.c.p.a. per l'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica, come definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore medesimo, sia opportuno accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente  $Opex_{OT}^a$  presentata dall'Ente di governo dell'ambito per l'operatore in parola;
- atteso che l'Autorità, con deliberazione 504/2016/R/IDR, ha proceduto – per il gestore SII S.c.p.a. - all'accoglimento dell'istanza di deroga, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 del RQSII, dagli obblighi relativi all'orario minimo di apertura degli sportelli provinciali, non possa trovare accoglimento l'istanza per il riconoscimento di oneri aggiuntivi  $Opex_{QC}$  presentata, per gli anni 2018 e 2019, dall'Ente di governo dell'ambito per il medesimo gestore, in quanto detti costi sono ritenuti ammissibili dalla regolazione soltanto in caso di integrale adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR;
- conseguentemente, per la gestione in parola, sia necessario rideterminare:
  - per l'anno 2019, il valore del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}$  nei termini di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
  - per l'annualità 2018, il valore del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}$  - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alla predetta annualità - individuando il valore del moltiplicatore tariffario medio ( $\mathcal{G}_{medio}^{2018}$ ), come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A;
- le menzionate proposte tariffarie comunicate all'Autorità, come rideterminate ai sensi del precedente alinea, appaiano adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

## **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto dall'AURI per il gestore SII S.c.p.a., approvando il medesimo con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 290/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. di approvare quale valore medio delle tariffe - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per l'annualità 2018 - il valore del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}_{medio}^{2018}$  indicato nella Tabella 2 dell'Allegato A;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

20 settembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*